



Comune di Alia

(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1, 90021 – Alia. Telefono 091-8210911

protocolloalia@pec.it

ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 17 DEL 23 APRILE 2021 IN FUNZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE – D. P. N. 629/GAB DEL 28 DICEMBRE 2020.

OGGETTO: Modifica ed integrazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (imu), approvato con la deliberazione del consiglio comunale n.70 del 27/08/2014.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IN FUNZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

.....OMISSIS.....

DELIBERA

1.di modificare ed integrare il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n.70 del 27.08.2014, attraverso l'inserimento del seguente articolo:

Art.10 bis "Misure straordinarie vevoli per l'anno 2021 soggette a condizione sospensiva finalizzate all'utilizzo del Fondo Perequativo di cui all'art. 11 della L.R. n. 9/2020":

comma 1

-per il solo anno 2021, ai sensi della Legge di Bilancio 2021 (L.n.178/2020) al comma 48, la riduzione del 50% a favore dei pensionati italiani all'estero, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso;

comma 2

-l'esenzione della prima rata dell'imu 2021, ai sensi dei commi da 599 a 601 a favore di immobili rientranti nella categoria D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, degli affittacamere, delle case vacanze, dei bed and breakfast, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività in essi esercitate; La sua applicazione, pertanto, è strettamente subordinata all'effettivo trasferimento delle somme previste dallo specifico "Fondo Perequativo degli Enti Locali", ex art. 11 L.R. n 9/2020, che si riterrà concretizzato solo al verificarsi della seguente duplice condizione sospensiva:

a) notifica al Comune di ALIA e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo;

b) avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53-64 del D.L. n. 34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato.

Nel caso in cui l'effettivo trasferimento dovesse essere diverso da quello stabilito nella pre-intesa con la Regione Siciliana, la percentuale di riduzione, di cui al superiore comma 1, sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso.

Il mancato verificarsi delle suddette condizioni sospensive renderà inapplicabile il presente articolo e pertanto non potrà sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento.

2. di stabilire che l'efficacia del riconoscimento delle misure di agevolazione tributaria di cui al superiore nuovo articolo del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) è strettamente subordinata alla seguente duplice condizione sospensiva, che ha riguardo sia all'an che al quantum dell'agevolazione tributaria:

a) la prima condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è strettamente subordinata alla notifica al Comune di ALIA e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo;

b) la seconda condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è altresì strettamente subordinata all'avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt. 53- 64 del D.L. n.34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di aiuti di stato non consentiti;

3. di stabilire che l'approvazione della presente deliberazione e l'inserimento del superiore nuovo articolo nel Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) è soggetta all'avverarsi delle condizioni sospensive di cui al punto 2, e non può sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento;

4. di disporre che copia della presente deliberazione venga trasmessa al Ministero della Economia e delle Finanze all'indirizzo WEB www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi degli artt.35 e 37 del D.Lgs.507/1993.